RIFINANZIAMENTO DI INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI

Art. 1

Rifinanziamento di interventi nel settore dei trasporti

Per consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e' autorizzato per l'anno 1997 il limite di impegno trentennale di lire 100 miliardi per le finalita' di cui all'articolo 9 della stessa legge n. 211. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: "entro novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro centocinquanta giorni". Per consentire il completamento dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' autorizzata l'accensione di ulteriori mutui in relazione al limite di impegno decennale di lire 150 miliardi per l'anno 1997, intendendosi conseguentemente elevato il limite di cui al medesimo articolo 2, comma 3.

Versione in vigore dal 17 aprile 1996, non più in vigore dal 16 giugno 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Rifinanziamento di interventi nel settore dei trasporti
Estremi	Decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/rifinanziamento-di-interventi-nel-settore-dei-trasporti/art-1-rifinanziamento-di-interventi-nel-settore-dei-trasporti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it